REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA E RURALE

PEL

COMUNE DI VIARIGGI

CASALE 1856

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE NANI

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Veduta la Legge 7 ottobre 1848.
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

È approvato il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale adottato con deliberazione del 1.° dicembre 1855 dal Consiglio Comunale di VIARIGGI e vidimato d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Visto, il Guardasigilli
DE FORESTA.

Reg. al Controllo Generale
Addì 26 marzo 1856.

Reg. 34 Decreti Amministrativi F. 59
MORENO.

Verbale del Consiglio Comunale con cui venne deliberato l'annesso Regolamento di Polizia Urbana e Rurale della Comunità di Viariggi.

L'anno del Signore mille ottocento cinquanta cinque il primo dicembre in Viariggi nella solita sala delle adunanze Consulari dove si è radunato il Consiglio Comunale di questo luogo in continuazione della tornata d'autunno sotto la Presidenza del sig. Ferraris Serafino Sindaco, essendo intervenuti li signori Consiglieri Ferraris Sebastiano fu Francesco Antonio, Aschieri Agostino, Ferraris Domenico, Accornero Gio. Battista, Vipiana Pietro, Ferraris Giuseppe, Accornero Carlo, Fracchia Bartolomeo, Ferraris Sebastiano fu Francesco, Betta Pietro, Calvi Francesco, Bussa Francesco, Gado Gio. Battista, ed Asiano Giuseppe.

Riferisce il Sindaco come questo Consiglio con verbale del primo giugno ultimo scorso deliberava la formazione d'un Regolamento di Polizia Urbana e Rurale per questo Comune, quale, per rapportare la sanzione del Re, veniva rassegnato al Ministero Interni da cui fu rinviato onde vi venissero inserte alcune modificazioni proposte dal detto Ministero, descritte in nota del Sig. Intendente Generale di Vercelli in data 19 ultimo scorso 7.mbre, e trasmesse a questo Comune dal Sig. Intendente di Casale con lettera del 24 stesso mese.

Egli presenta al Consiglio il Regolamento, la nota dell'Intendente Generale, quella dell'Intendente della Provincia prescriventi le indicate modificazioni, e lo invita onde addivenga alle ordinate variazioni.

Il suddetto Consiglio esaminati gli ordinati delli 18 marzo e primo giugno corrente anno relativi alle rettificazioni dello stesso Regolamento già proposto dagli Uffizii delle Intendenze Generale e Provinciale.

Viste le succitate note concernenti le modificazioni ordinate dal Ministero dell'Interno.

Ha deliberato come delibera a pieni voti il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, inserendo in esso le modificazioni come sovra prescritte e tutto approva, mandandolo, previa pubblicazione, all'Ill.mo sig. Intendente onde voglia promuoverne la sovrana Sanzione.

Del che si è fatto constare col presente atto che letto ai signori adunati fu dal sig. Presidente alla presenza dei medesimi sottoscritto meco Segretario Comunale, coll' annesso Regolamento dal Consiglio Comunale. All'originale — Ferraris Serafino Sindaco — Notaio Ferraris Francesco Segretario Comunale.

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA E RURALE

POLIZIA URBANA

TITOLO PRIMO

CAPO I.

PANATTIERI

Art. 1.° I Panattieri dovranno servirsi di buona farina di frumento, e vendere il pane ben confezionato, di buona cottura, ed al prezzo, abbisognando, che verrà loro tassato dal Consiglio delegato il quale perciò si atterrà alla tassa stabilita dalla città di Casale.

CAPO II.

MACELLAI DI BESTIE BOVINE

Art. 2.° Chiunque vorrà esercire il mestiere di Macellai di Bestie Bovine, dovrà farne la dichiarazione all'Uffizio Comunale un mese prima, specificando qual sorta di Carne intenda macellare, e non sarà lecito macellare Bestie di qualità diversa dalla fattane dichiarazione, ed il macellaio o macellai saranno in obbligo di stare costantemente provvisti di buona carne, e di smerciarla al prezzo che venisse stabilito dal Consiglio Delegato il quale si atterrà perciò alla tassa stabilita dalla città di Casale, e prima di macellare dette bestie, nel giorno stesso del macellamento dovranno essere visitate da un Veterinario, ed in mancanza di esso da un Manescalco del luogo delegato dal Consiglio, il quale perceverà centesimi 50 per ogni bestia visitata, e la segnerà col bollo di sanità.

Art. 3.° Dette prescrizioni saranno pure applicabili ai Particolari quando loro occorra di far eseguire il macellamento delle così dette bestie di disgrazia o di degradazione ai quali soli casi resterà ai particolari ristretta la facoltà di macellare bestie.

CAPO III.

OSTI E CAFFETTIERI

Art. 4.° Gli Osti e Caffettieri dovranno chiudere le loro botteghe alle dieci ore di sera, e non sarà loro lecito di introdurre nelle Osterie o Caffè carni sospette od altre sostanze commestibili di cattiva natura, o ritenere vini od altre bevande guaste e manipolate, nè smaltire sì queste che quelle agli accorrenti.

CAPO IV.

SALUBRITÀ E MONDEZZA DELL'ABITATO

Art. 5.° Non sarà lecito ad alcun particolare di tenere o formare nelle rispettive case aperture o canali che potessero tradurre nelle vie pubbliche o viottoli le acque immonde dei loro lavelli, ma dovranno riceverle in appositi pozzi sotterranei.

Art. 6.° Lo sbocco delle acque pluviali e dei scoli derivanti dall'interno delle corti dove non si possono divergere altrove dovranno essere al piano della strada. I canali che versano dai tetti le acque pluviali sulle strade selciate od impietrite già costrutte, o che verranno costrutte, saranno formati in modo per l'avvenire che abbiano un tubo conducente l'acqua dal tetto al suolo che scorra rasente al muro ed immetta nella cunetta, ed i canali attuali immittenti in dette strade, dovranno fra sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento essere provvisti del tubo nella conformità suddetta qualora già nol siano, ed i stillicidi che non verranno provvisti di canali, non potranno avere una lunghezza che sporga dal muro verso le suddette strade maggiore di centimetri 60.

Art. 7.° Non sarà lecito a chichessia di lavare panni, biancherie, erbe, trippe, ed altre cose immonde, o di gettare pietre, materiali, o sostanze qualsiensi nelle pubbliche vasche od in quelle che servono per abbeverare il bestiame, o per uso domestico.

Art. 8.° I letamai, i mucchi di scopatura, ed ogni altra immondezza non si potranno formare che nell'interno delle corti e cortili, ed i proprietari ed inquilini delle case, dovranno nel tempo estivo farli esportare nelle campagne oltre all'obbligo di esportarli immediatamente dopo avutane l'intimazione dall'Autorità civile.

Art. 9.° È rigorosamente vietato di far depositi anche per poco tempo di letame od altre immondezze nell'abitato tanto nelle vie pubbliche

che vicinali, e di tener ivi latrine, massime se sono formate con legni o cannetti.

Art. 10. I pozzi neri, le latrine, le cloache, e simili dovranno essere costrutti, chiusi e mantenuti in modo che non lascino traspirare alcuna esalazione, lo stesso dovrassi pure osservare riguardo alle canne delle latrine, sotto pena che vengano fatte eseguire d'ufficio le necessarie riparazioni.

Art. 11. Occorrendo di dover espurgare e vuotare i pozzi neri, le latrine, e le cloache, dovranno i Particolari previo avviso all'Autorità locale far eseguire dette operazioni di notte dalle ore undici sino all'alba in qualunque stagione, spazzare e ben nettare ovunque si fosse o nell' estrazione o nel trasporto sparsa qualche immondezza.

Art. 12. Tutte le bestie morte dovranno venir interrate ad una profondità sufficiente, la quale non dovrà essere minore di due metri per i cadaveri dei cavalli, buoi, e simili, e l'interramento dovrà essere eseguito coll'assistenza degli agenti comunali, ed in quei modi che verranno prescritti dall'Autorità locale.

Art. 13. Venendo in qualsiasi modo a trovarsi qualche bestia morta lungo la strada, il proprietario o gli affittavoli della casa o dello stabile avanti cui si troverà, dovranno immantinenti darne avviso all'Autorità locale.

CAPO V.

SICUREZZA, CONSERVAZIONE E LIBERTÀ DELLE STRADE E DEI SITI PUBBLICI

Art. 14. I bovari saranno obbligati per tutta l'estensione dell'abitato di camminare avanti i loro buoi e non altrimenti, ed i carrettieri o vetturali per le vie dell'abitato non potranno stare sopra i carri, carrettoni o vetture senza guidare le loro bestie colle redini, e saranno tenuti a riparare a loro spese i danni da essi o dalle loro bestie arrecati sia al Comune che ai Particolari oltre alle ammende nelle quali potranno incorrere.

Art. 15. Così pure quando più bestie saranno condotte all' abbeveratoio, od al pascolo, od altrove, dovranno essere custodite da persone abili ed in numero sufficiente, le quali dovranno avvertire ad alta voce i circostanti, nè sarà loro permesso di condurle ogni qualvolta si trovi calca di gente per le strade e siti pubblici, e segnatamente in certe ore dei giorni festivi in cui maggiore è il concorso delle persone.

Art. 16. È vietato a chiunque di accendere falò, e di fare altri fuochi sotto qualunque pretesto; nei casi però di pubbliche feste potranno permettersi dall'autorità locale con quelle cautele che si crederanno opportune.

Art. 17. Sarà proibito di gettare acqua sì monda che immonda nelle contrade dell'abitato, e di fare qualsiasi innovazione intorno alle strade tutte del territorio, deviando le acque dal loro corso naturale, praticare scavi senza la debita distanza legale, e chiuse nei fossi laterali alle dette strade, prendere su di esse terra in ogni tempo e massime dopo le pioggie per riattare le confrontanti ripe salvo di riprendere quella che per causa di frane venisse a sdrucciolare dalle proprietà latistanti, e nell' espurgare i fossi laterali alle strade pubbliche, saranno tenuti i proprietari di gettare la terra su dette strade che non sieno per anco regolarmente sistemate.

Art. 18. Nelle discese per tutta l'estensione del selciato o dell'impietrimento nell'abitato, non sarà permesso di intrattenere il moto dei carri, barocci, e simili, con altro mezzo fuori dell'ordinaria macchina detta la *meccanica*, o di quell'altra per le vetture conosciuta sotto il nome di *scarpa*.

Art. 19. I proprietari ed inquilini di case dovranno mantenere costantemente assicurate le imposte degli uscii, e delle finestre che danno sui pubblici passaggi onde stiino totalmente od aperte o chiuse, nè rechino ingombro ai passeggieri.

Art. 20. È proibito di occupare le strade in qualsiasi modo e con qualunque oggetto che possa riescire d' impaccio al libero passaggio tanto dei Pedoni che dei Carri a meno che per poco tempo non possa farsi altrimenti.

Art. 21. Non sarà permesso ai Proprietari od Inquilini di Case di trasportare nelle Contrade o Piazze la neve che avessero nelle proprie Corti, potranno bensì previo concerto tenuto col Sindaco per le relative norme, scaricare i proprii tetti della neve, ma dovranno poi tosto trasportarla appena gettata nelle Contrade o Piazze.

TITOLO SECONDO

CAPO UNICO

Polizia Rurale

Art. 22. È proibito di raccogliere ed esportare dalle altrui Campagne erbe, foglie, frutti, piante, rami, e generalmente qualunque cosa senza licenza dei Padroni, ancorchè per Essa non si faccia luogo a condanna

di furto, ed in tale caso i Contravventori oltre alle pene determinate dalla legge, dovranno restituire gli oggetti raccolti ed esportati.

Art. 23. Cadranno in contravvenzione tutti coloro che andando alla caccia dei tartufi o *trifole* non si serviranno della guida del Cane a ciò ammaestrato, e non chiuderanno immediatamente tutti i buchi formati nei Campi, Vigne, Ripe, Argini, e Prati, e formeranno in qualsiasi modo guasti nei terreni altrui.

Art. 24. Sul finire d'ogni anno sarà obbligo a tutti li Proprietari di far svellere dalle loro piante od arbusti (eccettuate le piante dei boschi) e quindi abbruciare tutti i nidi dei Bruchi o *Gatte* od altri insetti nocivi, e per tale effetto sarà cura del Sindaco di rammemorare particolarmente quest'obbligo a ciascun proprietario con ordinare ogni anno a tempo opportuno le pubbliche grida, e manderà eseguire la detta operazione a spese di coloro che non l'avranno eseguita entro il periodo d'una settimana dal dì delle grida.

Art. 25. I Pastori col loro gregge non potranno aver transito più di due volte all'anno per questo territorio coll'obbligo a colui che loro darà ricetto per una notte di mandarli dal Sindaco a consegnarsi, e nel partirsi da questo luogo dovranno tenere la Strada Comunale più breve che tende alla loro destinazione, e non sarà loro lecito di pascolare il gregge su questo territorio in qualsiasi modo, e per qualsiasi tempo.

Art. 26. È vietato sotto qualsiasi pretesto di introdursi nei fondi altrui a cavallo, con bestie aggiogate o non, con carri, barocci. È parimenti vietato d'introdurvisi semplicemente a piedi e senza bestie di sorta a causa di passaggio, quando i detti fondi sieno seminati, od i frutti pendenti, od il proprietario ne abbia fatta proibizione espressa ovvero con segni, a meno che gli intrusi sieno muniti della voluta licenza in scritto dal proprietario del fondo.

Art. 27. È proibito il pascolo di qualsiasi sorte di pollame nei fondi altrui pendenti i raccolti, cioè erba, grano, uva, meliga, e simili come pure nei seminerii d'ogni genere.

TITOLO TERZO

CAPO UNICO

Delle Pene

Art. 28. Per l'accertamento delle contravvenzioni ed infrazioni al presente Regolamento si osserverà il disposto degli articoli 177 e seguenti della Legge Comunale 7 ottobre 1848.

Art. 29. Sarà tenuto appo il Sindaco apposito Registro ove saranno regolarmente descritte tutte le accuse, e tutti gli atti seguiti avanti di esso con indicazione dell'accusatore, dell'accusato, del fatto costituente la contravvenzione, delle prove di questa, e della pena che sarà stata applicata.

Art. 30. La riscossione delle ammende e delle altre spese dovute dai contravventori si farà nel modo stabilito dalla legge.

Art. 31. È vietato ai Servienti, Campari, ed altri Agenti Comunali di ricevere nè mediatamente, nè immediatamente sotto qualsiasi pretesto donativi, mancie, e commestibili, non che di fare qualunque accordo o convenzione con le persone soggette alle disposizioni di questo Regolamento. I trasgressori andranno soggetti ad un'ammenda non eccedente le L. 50, e saranno destituiti dall'impiego: saranno anzi tenuti di invigilare all'esatta osservanza di tutto quanto sovra, e di scoprire tutte le altre contravvenzioni previste dalle vigenti leggi riguardo ai fabbricati, acque, ponti, canali e strade.

TITOLO QUARTO

Disposizioni Generali

Art. 32. Il presente Regolamento sarà, dopo la sua approvazione, pubblicato in conformità delle leggi.

Art. 33. L'originale del presente Regolamento verrà inserto nel Registro degli Atti Comunativi per essere poscia depositato nel Comunale Archivio, ed alle copie di esso o manoscritte o che si facessero stampare sarà prestata la stessa fede che all'Originale.

Dalla Casa Comunale di Viariggi il primo dicembre mille ottocento cinquantacinque.

All'Originale — Ferraris Serafino Sindaco — Ferraris Sebastiano — Aschieri Agostino — Ferraris Domenico — Accornero Gio. Battista — Vipiana Pietro — Ferraris Giuseppe — Accornero Carlo — Fracchia Bartolomeo — Ferraris Sebastiano — Betta Pietro — Calvi Francesco — Bussa Francesco — Gado Gio. Battista — Asiano Giuseppe — Notaio Ferraris Francesco Segretario.

Per copia conforme — Notaio Ferraris Francesco Segretario.

Relazione di pubblicazione

A me Segretario infrascritto riferisce Valentino Vipiana Serviente Comunale di Viariggi che tanto il presente Regolamento che il precedente Verbale vennero in quest'oggi pubblicati nei luoghi e modi soliti, avendo assunti in testimonii Ida Lodovico, e Sillano Camillo.

Viariggi il 15 *gennaio* 1856.

Notaio FERRARIS FRANCESCO Segretario.

Visto d'Ordine di S. M.
Torino addì 24 *marzo* 1856.

Il Ministro dell'Interno
U. RATAZZI.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

A me infrascritto Segretario riferisce il Serviente Comunale di questo luogo aver egli nel giorno d'oggi pubblicato nei luoghi e modi soliti il sovra esteso Regolamento di Polizia Urbana e Rurale. Visto d' Ordine di S. M. dal Ministro dell'Interno U. Ratazzi in un colla Regia approvazione, assunti in testimonii Ida Lodovico e Sillano Camillo.

Viariggi il 13 Aprile 1856.

Notaio FERRARIS FRANCESCO Seg.º Com.le